

ORDINA

1. I trasportatori di merci derivanti da attività di vagliatura, frantumazione, macinatura e granulazione, d'attività di trasformazione di minerali non metalliferi e di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi (terre di scavo, materiale derivante dalle demolizioni, ecc.), ovvero con una granulometria inferiore a c. 10 cm. o che trasportino merci miste a materiale polverulento, devono effettuare detti trasporti con idonea copertura di carico, ed avere cassoni a tenuta per evitare il gocciolamento del materiale lungo il trasporto, al fine di impedire la dispersione di polveri nell'ambiente e depositi sulla carreggiata o di quant'altro possa creare inconvenienti alla cittadinanza;
2. Che siano preventivamente sottoposti ad accurato lavaggio delle ruote e del cassone (per evitare lo spargimento al suolo di materiali fangosi che sotto l'azione degli agenti atmosferici possano tramutarsi in polvere e risollevarsi in aria), gli autocarri in uscita dalle aziende che esplicano attività di vagliatura, frantumazione macinatura e granulazione, d'attività di trasformazione di minerali non metalliferi e di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi (terre di scavo, materiale derivante dalle demolizioni, ecc.);
3. I titolari delle aziende che operano nel settore della vagliatura, frantumazione, macinatura e granulazione, d'attività di trasformazione di minerali non metalliferi e di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi (terre di scavo, materiale derivante dalle demolizioni, ecc.) devono:
 - A) Provvedere alla pulizia dei piazzali e delle strade di accesso all'impianto con idonee macchine spazzatrici (stipulando contratti con aziende già organizzate per svolgere tale lavoro o acquistando in proprio le suddette macchine spazzatrici);
 - B) Installare idonei sistemi di nebulizzazione dell'acqua per il mantenimento umido della superficie del suolo in prossimità dei cumuli nonché chiusura dei nastri trasportatori;
 - C) Installare idonee barriere frangivento lungo il perimetro dell'azienda (reti e/o mediante piantumazione d'alberi);
 - D) Installare idonei impianti di lavaggio dei mezzi in uscita dall'azienda qualora le aree di movimentazione non siano asfaltate o qualora i sistemi di carico e scarico non siano dotati d'impianti d'aspirazione-depolverazione;
 - E) Provvedere alla copertura parziale o totale dei cumuli con tettoie, compatibilmente agli indici urbanistici vigenti;
 - F) Pavimentare le zone di movimentazione mezzi e realizzare vasche per la decantazione delle acque;
 - G) Tenere ben esposta copia del presente provvedimento, in luogo ben visibile a tutti i frequentatori del proprio stabilimento e agli autotrasportatori.

STABILISCE

- a) La presente ordinanza sostituisce le precedenti numero 25 – prot. 3593 e Determinazione Dirigenziale n. 6014 del 21/12/2004;
- b) Ai trasgressori delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza verrà applicata una sanzione da Euro 25,00 a 500,00 con le modalità di cui all'art. 7/bis D.Legs 267/2000

definibile in misura ridotta in Euro 300,00, a norma dell'art. 16 c.2 Legge 24.11.1981 n. 689;

- c) In caso di reiterazione e continuazione della violazione si applicherà ad ogni modo la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le modalità di cui all'art. 7/bis D.Lgs 267/2000, definibile in misura ridotta in € 400,00, a norma dell'art. 16 c.2 Legge 24.11.1981 n. 689, limitatamente ai punti 1 e 2;
- d) Ai trasgressori delle prescrizioni contenute al punto 3 della presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500 con le modalità di cui all'art. 7/bis D.Lgs 267/2000, definibile in misura ridotta in Euro 400,00 per ogni numero del punto 3 violato, a norma dell'art. 16 c.2 legge 24.11.1981 n. 689. Nel caso che dalla violazione derivino immissioni nell'aria, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia d'inquinamento atmosferico (D.Lgs n. 156/2000 e/o art. 674 c.p.);
- e) Di dare immediata esecutività alla presente ordinanza, assegnando alle Ditte destinatarie delle prescrizioni di cui al punto 3 il termine di mesi 6 (sei) per adempiervi;
- f) Di dare pubblicità del presente atto a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune- www.comune.massa.ms.it; notificandola alle ditte destinatarie del provvedimento, ed alle categorie interessate per la capillare informazione ai propri Associati.
- g) Per quanto non stabilito espressamente dalla presente ordinanza, si rinvia alle norme della Legge 24.11.1981 n. 689 ed alla L.R. 28.12.200 n. 81

DISPONE

La presente ordinanza dovrà essere notificata per quanto di competenza a:

- Comando di Polizia Municipale;
- Provincia di Massa-Carrara, Settore Ambiente;
- All'ARPAT, Via del Patriota n. 2;
- All'U.F. Igiene e Sanità Pubblica – ASL n. 1, Via Democrazia, 44 -Massa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Fabio Mauro Mercadante)